

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 124/31/2011

Svolgimento del processo

La Società Verdelago srl (incorporata nella Società Esi Immobiliare srl) impugnava l'avviso di accertamento n. R1U030200596/2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano, per l'anno d'imposta 2002. Nell'atto è stato accertato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEG, un maggior volume d'affari ai fini IVA ed un maggiore imponibile IRAP, dato dalla differenza fra il valore convenuto, fatturato, incassato e dichiarato rispetto al valore accertato dall'Agenzia delle Entrate del Territorio riferito alla compravendita di alcuni terreni siti nel Comune di Galliate Lombardo.

La parte richiamando la normativa chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato.

L'Ufficio, costituitosi, sosteneva la legittimità del proprio operato e di conseguenza chiedeva la conferma dell'atto.

I primi Giudici, in via preliminare, rilevano che agli atti del contenzioso risulta depositato il solo ricorso della Società Verdelago srl con la ricevuta di spedizione dell'originale all'Ufficio.

Preso atto che non è stato depositato il fascicolo di parte ricorrente contenente i documenti citati in ricorso ed in particolare l'avviso di accertamento impugnato, gli stessi Giudici dichiarano inammissibile il ricorso.

La Società appella la suddetta sentenza riprendendo le deduzioni addotte in primo grado.

Esaminati gli atti si rileva che in prima istanza risulta depositato il solo ricorso della Società Verdelago srl con la ricevuta di spedizione dell'originale all'Ufficio.

Si prende atto che, sempre in prima istanza, non è stato depositato il fascicolo di parte ricorrente contenente i documenti citati in ricorso ed in particolare l'avviso di accertamento impugnato.

Letto l'art. 18 e l'art. 22 D.Lgs 546/92 si evince che la nascita del rapporto processuale si viene a creare con il deposito del ricorso con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Perché il giudizio possa proseguire è necessario da parte del ricorrente la presentazione della documentazione alla commissione tributaria per far sì che l'organo giudicante possa decidere. Occorre non solo il deposito del ricorso, ma anche il deposito del fascicolo di parte che deve contenere tutti i documenti citati nel ricorso stesso e soprattutto l'atto impugnato oggetto del contendere.

Non essendo configurabile l'ipotesi di mancato o tardivo deposito del fascicolo (come rilevato dai primi Giudici) ai fini della legittima costituzione in giudizio del ricorrente ex art. 22 D.Lgs. 546/92, si perviene alla conclusione che il ricorso è inammissibile.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano - conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.